

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.45 DEL ventisette aprile duemilaventuno

O G G E T T O : Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada ex art. 208 - anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 13,45 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce:

⇒ Al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al **12,5%** del totale a Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè inferiore al **12,5%** del totale al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

⇒ Al comma 5 che i **comuni** determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità ferma restando la facoltà dell'ente di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

⇒ Al successivo comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata di cui alla lettera c) comma 4 (**che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale**) può anche essere destinata a:

1. Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme di lavoro flessibili di lavoro;
2. Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
3. Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186bis e 187;
4. Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 C.d.S.;
5. Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

VISTO altresì l'art. 142, c. 12 bis del D.lg. 285/1992, che recita: "*I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti*";

RITENUTO che l'art. 142, c. 12-ter del D.L. vo 285/1992, introdotto dall'art. 25 L. 29/07/2010, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 4-ter D.L. 02/03/2012, n. 16 convertito con L. 26/04/2012, n. 44, prevede che i proventi accertati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi di rilevamento o dispositivi e mezzi tecnici di controllo a distanza per le violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. sono vincolati in uscita per le finalità di cui all'art. 208 C.d.S. per il 100%;

RILEVATO che l'art. 6, c. 17 D.L. 06/07/2012, n. 95 (Spending Review), convertito in L. 135/2012, impone agli Enti Locali di istituire un Fondo Svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi del Titolo I e III dell'entrata aventi un'anzianità superiore a 5 anni;

RICHIAMATO altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/1992 che impone ai Comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito stanziamento di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 in argomento, fornendo altresì al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale di dette entrate e spese;

VISTA la delibera n.104/2010/REG del 15/09/2010 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo della Toscana;

ATTESO che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021, ai sensi dei precitati articoli, è stata prevista, a titolo di accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D. L.gs 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari a:

⇒ € 40.000,00 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al C.d.S. elevate dal personale della Polizia Municipale;

⇒ € 29.154,00 per ruoli del C.d.S. del 2017;

⇒ € 57.076,31 per le sanzioni amministrative relative alle infrazioni di cui all'art. 142 C.d.S. (superamento del limite di velocità);

VISTE le proposte di spesa formulate dall'Area Vigilanza relativamente a spese riconducibili a quelle previste dal comma 4 dell'art. 208 del D. L.gs. 285/1992 relative all'esercizio finanziario 2021;

ATTESO CHÉ:

⇒ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 17/10/2000, ha ritenuto legittima la destinazione di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice della strada, per l'assistenza e la previdenza del Personale della Polizia Municipale;

⇒ la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104 del 15/09/2010 ha confermato tale orientamento sottolineando che *"la natura speciale del fondo che viene a crearsi con le risorse dei proventi in esame, giustifica la diversità di trattamento tra i dipendenti del corpo di Polizia Municipale e i restanti dipendenti comunali, escludendo qualsiasi ipotetica discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato a dipendenti (della polizia stradale) che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri"*;

⇒ l'art. 17 del C.C.N.L. del 22/01/2004 prevede che le risorse destinate, dall'art. 208 c. 2, lett. a) e c. 4 del già citato D. Lvo n. 285/1992 e ss. mm. ii., a finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (ex legge n. 300 del 1970) e che a tutt'oggi gli organismi previsti non sono stati designati; '

TENUTO CONTO che il citato parere della Corte dei Conti Toscana n. 104/2010, fornendo opportune linee guida in materia di utilizzo delle somme rivenienti dai proventi contravvenzionali, con particolare riferimento all'incentivazione dei risultati del personale della P.M., ha precisato che la nuova formulazione **della lett. b)** del comma 4 dell'art. 208, relativa al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni **"non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine"**;

RICHIAMATI, altresì:

⇒ il Parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 961 del 20/10/2010 con il quale la Corte ritiene possibile - **ai sensi del vigente comma 5 bis** - l'istituzione di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da parte del personale di polizia locale **mediante l'integrazione del fondo per la contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 15, c. 5, del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività;**

⇒ il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n. 55/2011/PAR del 21/06/2011 che ha precisato che *"di contro le risorse derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada possono integrare il fondo per il salario accessorio, per la quota vincolata indicata dall'art. 208, ai sensi o dell'art. 14, comma 2 (lavoro straordinario) o dell'art. 15, comma 5, del CCNL citato. Pertanto ai fini di una corretta destinazione delle risorse di cui all' art. 208, comma 4, lett. c), è necessario che le stesse siano destinate a finanziare spese che non rivestano carattere ripetitivo e continuativo. Allo stesso modo carattere non ripetitivo e ricorrente riveste il finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché dei progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, previsti dalla seconda parte del comma 5 bis dell'art. 208 citato"*.

⇒ il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 55/2012/PAR del 06/03/2012 con il quale la Corte ha affermato che " in conclusione, ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito "di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187". **Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio;**

TENUTO CONTO CHE:

⇒ La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte con Deliberazione n. 37 del 20 maggio 2010, in aderenza alla Circolare del Ministero dell'Interno 5 del 2007, ha affermato che le risorse utilizzate per le assunzioni stagionali non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale;

⇒ Tale interpretazione è stata ritenuta dalla Corte dei Conti conforme allo scopo dell'intervento normativo ed è stata fatta propria, rilevando che, nelle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie Locali con deliberazione 9/AUT/2010/INPR del 30 marzo 2010, le spese in parola sono state considerate fra le componenti da escludersi dalla spesa del personale ai sensi dei commi 557 e 561 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

RITENUTO, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del DLgs. n. 285/1992;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909

ATTESO comunque che in base all'art. 142, comma 12 bis, del C.d.S. i Comuni sono destinati a riversare il 50% dei proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento **ad esclusione delle strade in concessione;**

RITENUTO di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.lgs. n. 285/1992;

RICHIAMATO IL PRINCIPIO CONTABILE N. 4/2 CHE AL PUNTO 3.3 PREVEDE CHE:

⇒ Sono accertate per l'intero importo del credito anche le **entrate di dubbia e difficile esazione**, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada.

⇒ Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

CHE IN VIRTU' DI TALE PRINCIPIO e sulla base dei dati storici si ritiene opportuno accantonare a fondo crediti dubbia esigibilità la percentuale di **54,11 %**

CONSIDERATRO che occorre:

- **DETERMINARE**, per l'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari ad **€ 126.230,31** di cui:

⇒ Proventi ex articolo 208 C.d.S.:

€. 40.000,00;

⇒ Proventi ex articolo 142 C.d.S.:

€. 57.076,31;

Proventi ex articolo 208 C.d.S. - ruoli 2018

€. 29.154,00

- **DESTINARE**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992,

- A. **Una quota pari al 50%** dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, relativi all' articolo 142 C.d.S. nonché del ruolo per l'anno 2018 per un importo di **Euro 275.071,50 (cap. 2481)** la cui percentuale di riscossione è pari al 10,58%, ed è stimata ad € 29.157,00, dettata da criteri prudenziali nella previsione di riscossione del ruolo da imputare all'esercizio finanziario 2021

RITENUTO che occorre sin d'ora determinare la previsionale entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comando Polizia Municipale nel corso dell'anno 2021, stimate in **€ 126.230,31** (di cui € **29.154,00** per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al codice della strada elevate dal personale di Polizia Municipale per l'anno 2018);

DI DESTINARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2021, un importo pari al 50% di euro **€ 126.230,31 (50% euro 63.115,15)**, per le finalità di seguito specificate:

RICHIAMATO IL PRINCIPIO CONTABILE N. 4/2 CHE AL PUNTO 3.3 PREVEDE CHE Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada.

⇒ Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

CHE IN VIRTU' DI TALE PRINCIPIO e sulla base dei dati storici si ritiene opportuno accantonare a fondo crediti dubbia esigibilità la percentuale di **54,11 %**

DI DETERMINARE, per l'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a **€ 126.230,31** di cui:

⇒	Proventi ex articolo 208 C.d.S.:
€. 40.000,00;	
⇒	Proventi ex articolo 142 C.d.S.:
€. 57.076,31;	
⇒	Proventi ex articolo 208 C.d.S. - ruoli 2018
€. 29.154,00	

CONSIDERATO CHE occorre :

- **DESTINARE** per l'esercizio finanziario 2021, la quota pari al **50%** dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal D. Lgs 30/04/1992 n° 285 (Codice della strada), alle finalità di cui al comma 4 dello stesso D. L .g.s 30/04/1992 n° 285 mediante l'accertamento secondo il criterio di competenza nonché l'utilizzazione secondo il principio di cassa, cioè provvedendo alla rilevazione dei medesimi al momento dell'effettivo incasso.

- **DESTINARE**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, relativi all' articolo 142 C.d.S. e del ruolo anno 2018 per un importo di Euro 275.563,00 cap. 2481) la cui percentuale di riscossione è pari al 10,58%, ed è stimata ad € 29.154,00 dettata da criteri prudenziali nella previsione di riscossione del ruolo da imputare all'esercizio finanziario 2021

- **DESTINARE** altresì, una quota pari al 50% di **€ 126.230,31** per le finalità di seguito specificate relativo all'anno 2021.

RITENUTO che occorre sin d'ora determinare la previsionale entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comando Polizia Municipale nel corso dell'anno 2021, stimate in **€ 126.230,31** di cui: **€ 57.076,31** dei proventi ex articolo 142 C.d.S.

€ 40.000,00 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al codice della strada elevate dal personale di Polizia Municipale ed Euro 29.154,00, ai sensi del comma 4 e 5-bis dell'art. 208 del D. Lgs 285/1992, per il ruolo esecutivo dell'anno 2018;

La quota del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e del ruolo dell'anno 2018 per un totale pari al 50% di Euro 29.154,00 (euro 14.577,00) ai sensi del comma 4 e 5-bis dell'art. 208 del D. Lgs 285/1992, per la loro iscrizione nel bilancio annuale del l'esercizio 2021, per un totale di € 126.230,31, alle finalità previste dall'art. 208 C.d.S secondo il criterio di specificità.

DI DESTINARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 10.58% del ruolo dell'anno 2018 (la percentuale è dettata da criteri prudenziali nella previsione della riscossione del ruolo 2018) e dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2021, per le finalità di seguito specificate è per complessivi € 63.115,15 pari al 50% di euro 126.230,31;

EURO			
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208	50%	ART. 142 CDS	50%
		50% ART. 142 C.D.S+ 208 CDS	
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade Art. 208 C.d.S comma 4 lett. a	€ 19.450,00	30,81%	CAP 208/7
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ⇒ Mezzi e attrezzature varie Art. 208 C.d.S comma 4 lett. b	€ 7.665,15	12,16%	CAP 254/9
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti) art. 208 C.d.S comma 4 lett. c	€ 5.000,00	7,93%	CAP 2025/0
Misura di previdenza e assistenza complementare per il personale Art. 208 C.d.S comma 4 lett. c	€ 15.500,00	24,55%	CAP 530/1
Spese per materiali tecnici specialistici Art. 208 C.d.S lett. c	€ 7.000,00	11,09%	CAP 524/3
Spese per propaganda e studio	€ 500,00	0,79%	CAP 536/0
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale	€ 8.000,00	12,67%	CAP 540/0

Art. 208 C.d.S comma 4 lett. b			
TOTALE	€ 63.115,15	100% del 50%	

- **DESTINARE**, per l'anno 2021, ai sensi dell'art.142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992:
 - ⇒ Il **50%** dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
 - ⇒ Il 50% dei ruoli dell'anno 2018 euro **275.563,00, (Euro 29.154,00)**;
- **DESTINARE il 50% di € 126.230,31** alle finalità del 208 C.d.S secondo il criterio di specificità;
 - ⇒ - **iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2021** le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
 - ⇒ - **inviare** al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2021;
 - ⇒ - **allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

RITENUTO doversi determinare in merito a quanto suddetto;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che nel Bilancio di previsione **2021** la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S. ammonta ad **€ 126.230,31**, come al prospetto sopra riportato di cui:

⇒ **€ 40.000,00** per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al C.d.S. elevate dal personale della Polizia Municipale;

⇒ **€ 57.076,31** per le sanzioni amministrative relative alle infrazioni di cui all'art. 142 C.d.S. (superamento del limite di velocità)

⇒ **€ 29.154,00** per ruoli anno 2018, così come in premessa;

DI VINCOLARE, in conformità a quanto prescritto dall'art. 208, c. 4 e 5-bis D.Lvo 285/1992 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale della Polizia Municipale, per le violazioni previste dal D. Lgs. 285/1992, il citato finanziando **integralmente gli interventi di spesa indicati nel prospetto sopra riportato per l'importo di € 63.115,15 pari al 50% di euro 126.230,31;**

DI DARE ATTO che l'utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 D.lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE in via informatica, al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno copia della presente deliberazione congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12 quater dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 integrata con i dati previsti dal comma 12 bis all'articolo 208 citato;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

SETTORE: AREA VIGILANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : GIUNTA

CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: **D.SSA ANNALISA CONSOLI**

PROP. N. 395 DATA: 26.04.2021

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada ex art. 208 – anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 26.04.2021 IL RESPONSABILE D.ssa Annalisa Consoli
IL RESPONSABILE DELLA RAGONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data 26.04.2021 IL RESPONSABILE Dr. Gianfranco Bassi

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 27-04-2021



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 45 del ventisette aprile duemilaventuno

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOLPE, Sindaco




IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 30/04/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 15/05/2021

Dalla Residenza Municipale, addì 30/04/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 30/04/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI